

LEGALMENTE #34

S.O.S. AUTO

Circolare, a tutto tondo

Nessuna responsabilità per il pedone che attraversa se l'autovettura investitrice non rallenta la velocità in prossimità delle strisce.

L'automobilista, in prossimità delle strisce pedonali, deve necessariamente moderare la velocità della vettura condotta onde evitare situazioni di pericolo per i pedoni impegnati nell'attraversamento della strada o in procinto di farlo. Come, infatti, anche disposto dall'articolo 191 del Codice della Strada, il conducente dell'autovettura, in prossimità degli attraversamenti pedonali è obbligato, oltre che a prestare la massima prudenza qualora un pedone avesse già impegnato la carreggiata per oltrepassarla, a rallentare per garantirsi l'eventuale possibilità di arrestare la corsa. Nel caso d'investimento di un pedone, tra l'altro deceduto in conseguenza dell'evento, non esime da responsabilità l'ipotetico comportamento distratto o imprudente della vittima, come puntualizzato da recentissima giurisprudenza, anche nel caso in cui l'attraversamento fosse avvenuto al di fuori delle apposite strisce (Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, Sentenza n° 4738 dell'8 Febbraio 2021).

Responsabilità dei conducenti in caso di tamponamento a catena tra veicoli. Aggiornamenti giurisprudenziali.

Con recente intervento sul tema, la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, Ordinanza n° 4304 del 18 Febbraio 2021), nel respingere le istanze del conducente di un motociclo, vittima di un tamponamento a catena, ha puntualizzato i criteri per ben individuare, in tali circostanze, le responsabilità dei veicoli coinvolti. In primo luogo, deve trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2054 del Codice Civile che, al secondo comma, esplicitamente prevede uguale concorso nella produzione dell'evento a carico di ciascuno dei conducenti dei veicoli venuti in collisione. Quanto precede sempre salvo prova contraria, fornita da qualcuno dei presunti responsabili, a dimostrazione che sia stato da lui fatto il possibile per evitare l'evento dannoso. In assenza di ciò interverrà una presunzione di colpa, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 149 del Codice della Strada circa la distanza di sicurezza da mantenere rispetto al veicolo che precede, tale da garantire il tempestivo arresto ed evitare possibili sinistri. Sulla scorta delle sopra descritte valutazioni, la Suprema Corte ha posto in evidenza la necessità, nel caso di tamponamenti a catena, di distinguere gli eventi intervenuti tra veicoli incolonnati in sosta ovvero in movimento.

A cura di Claudio Minolfi

IN QUESTO NUMERO

- #1 Nessuna responsabilità per il pedone... in prossimità delle strisce.
- #1 Responsabilità dei conducenti in caso di tamponamento a catena tra veicoli.
- #2 Prorogati per la pandemia da coronavirus i termini per la presentazione del rendiconto annuale...
- #2 Plusvalenze attive rivenienti nel Bilancio Condominiale dall'utilizzo di beni comuni.
- #3 Provare sensazioni di ... il reato di "stalking".
- #3 Validi i rilievi effettuati ... per abusi edilizi.
- #3 "Arbitro Bancario Finanziario" (A.B.F.) nuove regole...
- #4 Da Gennaio 2021 possibile accedere ai Servizi dell'Agenzia delle Entrate....



Nel primo caso infatti, derivando il sinistro da una serie di scontri progressivi tra veicoli fermi, esclusivo responsabile sarà il conducente del mezzo che li ha determinati andando a tamponare l'ultimo veicolo della colonna. Qualora, invece, ci si trovi di fronte alla seconda indicata ipotesi, trattandosi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, troverà applicazione il dettato dell'articolo 2054 del Codice Civile e pertanto, sulla presunzione di colpa per mancato rispetto delle distanze di sicurezza ed in assenza di prove contrarie, la responsabilità sarà ascrivibile in egual misura ad entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli collisi (tamponante e tamponato).

VITA IN CONDOMINIO

Convivere con i vicini

Prorogati per la pandemia da coronavirus i termini per la presentazione del rendiconto annuale da parte degli Amministratori di Condominio.

Di norma, come sancito dal punto 10 dell'articolo 1130 del Codice Civile, l'Amministratore di Condominio ha 180 giorni di tempo, con decorrenza dalla chiusura dell'esercizio annuale (di solito al 31 Dicembre), per convocare l'Assemblea cui sottoporre, per l'approvazione, il Rendiconto annuale. In considerazione però della persistente pandemia da coronavirus, l'articolo 63-bis della Legge n° 126 del 13 Ottobre 2020 (conversione del Decreto n° 104 del 2020), ha provveduto a sospendere la decorrenza dell'indicato termine di 180 giorni, fino alla cessazione dello Stato di Emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente prorogato al 30 Aprile 2021. Salvo, pertanto, ulteriori proroghe dello Stato di Emergenza, la redazione del Rendiconto e la convocazione delle Assemblee per la loro approvazione, dovrebbero avvenire entro il 28 Ottobre del corrente anno. Tali disposizioni sono state certamente deliberate per consentire, sia ai Condomini che ai loro Amministratori, di superare con maggior respiro il momento di particolare criticità. E' comunque da ritenere che non vi saranno difficoltà per riunire le Assemblee che oltre, sino ad oggi, a non essere state vietate se tenute con le dovute misure di prevenzione del contagio, possono in ogni caso svolgersi "on line" in videoconferenza, come del resto sancito dall'articolo 66 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile.

Plusvalenze attive rivenienti nel Bilancio Condominiale dall'utilizzo di beni comuni.

Può sovente accadere che, alla chiusura del Bilancio d'esercizio, risultino delle partite attive a beneficio del Condominio che non vengono riportate al nuovo anno, ma si sottopongono all'Assemblea per deliberarne la ripartizione tra gli stessi condomini. La descritta circostanza è recentemente finita all'esame della Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, Ordinanza n° 3043 del 9 Febbraio 2021) chiamata ad esprimersi sul caso di un Condominio che aveva realizzato guadagni dalla locazione a terzi del lastrico di copertura dell'edificio, consentendo la collocazione d'impianti ripetitori di telefonia. L'Assemblea Condominiale aveva, quindi, deliberato di portare le rendite, derivanti dai canoni di locazione, in compensazione degli importi dovuti a titolo di contributi da ciascun condomino, in ragione dei millesimi di proprietà. Contro questa decisione si era però opposta una Società, facente parte del Condominio per ben 308 millesimi, lamentando di aver subito un danno dalla ripartizione effettuata, considerato che a fronte delle entrate realizzate, pari al 55,61% delle globali spese condominiali, ogni quota individualmente dovuta dai condomini era stata ridotta in tale pari misura. La Suprema Corte ha, quindi, confermato quanto stabilito nei precedenti gradi del giudizio, respingendo le istanze della società ricorrente, stante la rilevata correttezza della delibera sulla ripartizione della partita in attivo. L'Ordinanza in discorso, sottolineando che l'introito era stato comunque proporzionalmente suddiviso tra tutti i condomini, ha altresì puntualizzato che, in tali circostanze,



L'Assemblea Condominiale è sovrana, potendo deliberare a maggioranza qualunque modalità d'utilizzo dei possibili ricavi realizzati dal Condominio. L'articolo 1135 del Codice Civile (comma 1, punto 3) sancisce, infatti, che l'Assemblea del Condominio provvede all'approvazione del rendiconto annuale dell'Amministratore ed all'impiego del residuo attivo della gestione.

... ENTRA LA CORTE

Segnalazioni giurisprudenziali

Provare sensazioni di fastidio o di mera insofferenza verso il comportamento della suocera non è sufficiente per integrare il reato di "stalking".

Come puntualizzato dalla Corte di Cassazione (Quinta Sezione Penale, Sentenza n° 2555 del 21 Gennaio 2021), le connotazioni rilevanti per configurare il reato di "stalking" sono ben diverse dalle sensazioni di intolleranza e fastidio provate nei confronti di un'ex suocera residente nelle vicinanze.

Ciò era quanto sostenuto da una donna che, ritenendosi spiata nelle sue abitudini e colpita dalle frasi offensive rivoltele dalla madre dell'ex marito, già colpito da provvedimento di allontanamento dall'abitazione familiare, cercava di ottenere misure restrittive anche nei confronti dell'ex suocera.

L'articolo 612 bis del Codice Penale però, ai fini della configurazione del reato di "stalking", prevede la sussistenza di atti persecutori reiterati, minacciosi e molesti, tali da cagionare un duraturo e grave stato di ansia o paura, o che possano ingenerare timori per l'incolumità propria e dei congiunti.

La Suprema Corte ha, quindi, evidenziato come tali descritti timori richiedano concrete specifiche prove circa l'effettiva esistenza, nonché sulla loro potenziale capacità d'indurre la presunta vittima ad alterare le proprie abitudini di vita; circostanze non riscontrate nello stato d'insofferenza o fastidio lamentato nel caso in esame, pur giustificato dagli eventi e dal modo di fare di altre persone, tra l'altro non violento

Validi i rilievi effettuati tramite il software "Google Earth" per supportare la condanna per abusi edilizi.

Condannati in primo e secondo grado per aver costruito una piscina senza le necessarie licenze edilizie, i due coniugi responsabili sono ricorsi al giudizio della Cassazione, sostenendo l'infondatezza delle accuse mosse sulla base di rilievi fotografici acquisiti sulla piattaforma digitale "Google Earth". I documenti probatori erano pertanto, secondo i ricorrenti, privi di rilevanza giuridica, non potendosi basare su di essi la valutazione dei fatti contestati, in ordine ai quali veniva opposta soprattutto l'intervenuta prescrizione. La Suprema Corte (Terza Sezione Penale, Sentenza n° 37611 del 27/12/2020) nel respingere, quindi, le istanze difensive, confermava le precedenti decisioni, osservando come gli imputati si erano limitati, senza porre in discussione la data dell'accertamento, a contestare l'impossibilità di desumere, dalle immagini prodotte, lo stato di vetustà dei materiali usati per il manufatto e, di conseguenza, la sua recente o meno realizzazione. In mancanza di prove contrarie prodotte dagli imputati, a cui carico grava tale onere, e di dati certi da cui poter dedurre la data di decorrenza dei termini per l'asserita prescrizione del reato, le immagini fornite da Google Earth, con la loro datazione, vanno considerate prove più che valide per l'accertamento degli abusi commessi.



IL CLIENTE HA SEMPRE RAGIONE

La tutela del Consumatore

"Arbitro Bancario Finanziario" (A.B.F.) nuove regole per i ricorsi e maggiori competenze.

La Banca d'Italia con recenti provvedimenti, così come previsto dalla Legge, ha apportato alcune modifiche, significativamente aggiornandole, alle procedure che disciplinano i ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario ("A.B.F."). Nato nel 2009 per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario, l'Arbitro Bancario Finanziario ("A.B.F.") ha consentito di risolvere in via stragiudiziale molte controversie con Banche e Intermediari Finanziari, garantendo rapidità ed economicità delle procedure, nonché l'effettività della tutela delle parti. Nel corso degli anni, la funzione dell'A.B.F. è risultata sempre più efficace, incrementando il numero delle decisioni prese, concedendo un concreto aiuto alla gestione del contenzioso. A tracciare un'organica utile ricostruzione delle novità, è quindi intervenuta l'Assonime, ultracentenaria associazione delle società per azioni, che con la pubblicazione della Circolare n° 2/2021 ha realizzato un'utile e puntuale guida. Tra le diverse novità, è innanzitutto da evidenziare l'aumento per valore delle controversie proponibili, portato a 200.000 euro; incremento che dovrebbe sollecitare, per l'ampliamento della tutela offerta ai clienti (consumatori o meno) degli operatori finanziari, un maggiore interesse per tale forma di risoluzione delle vertenze, sempre più frequenti. Restano, comunque, fuori dalle competenze dell'A.B.F. le questioni riferibili a servizi ed attività d'investimento, nonché di collocamento dei prodotti finanziari. In ordine ai limiti temporali, da sottolineare l'improponibilità di controversie per fatti antecedenti i sei anni, mentre qualora le parti abbiano già negativamente esperito un tentativo di conciliazione, il ricorso dovrà essere presentato decorsi dodici mesi dalla conclusione di detta procedura.

In deroga al principio della territorialità dei ricorsi, la Banca d'Italia potrà accentrare, per non più di diciotto mesi, la trattazione di quelli con particolari analogie presso uno o più Collegi dei sette esistenti (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino). Dotati di maggiori poteri, i Presidenti dei Collegi, qualora i ricorsi riguardino argomenti ricorrenti, potranno decidere anche in forma monocratica con provvedimenti d'accoglimento o con proposte di risoluzione anticipata. Particolare attenzione dovrà essere prestata all'individuazione di possibili principi di diritto che, radicatisi nel tempo, costituiranno affidabili "precedenti" cui potersi riferire. Rapida, infine, la conclusione della procedura che, proposto il ricorso per l'insoddisfacente, o mancata risposta entro 60 giorni, al reclamo presentato alla Banca, non potrà superare la durata dei 90 giorni, prorogabili - se necessario - per altri 90, prevedendo la definizione dell'arbitrato nel tempo complessivo di massimo 180 giorni. Esemplare sarà poi la rilevanza della pubblicità che dovrà ricevere l'eventuale inadempimento delle decisioni prese in sede arbitrale, pena l'obbligo per la Banca o per l'Intermediario inadempiente, non più di farne menzione su due quotidiani, ma di tenere la notizia, per sei mesi in buona evidenza sul proprio sito internet.



LA NORMA PER TUTTI

Novità e suggerimenti in punta di diritto

Da Gennaio 2021 possibile accedere ai Servizi dell'Agenzia delle Entrate attraverso Identificazione Digitale con Carta d'Identità Elettronica.

Con Circolare n. 8160/2021, l'Agenzia delle Entrate ha previsto, per i propri utenti, la possibilità di accedere all'area riservata mediante Carta d'identità Elettronica ("C.I.E."). L'Identificazione Digitale a mezzo "C.I.E." già garantisce, del resto, l'accesso ad altre funzioni della Pubblica Amministrazione, inclusa l'applicazione dei servizi pubblici "App / IO" attivabile dal proprio "smartphone". Ricevuta la nuova tessera e registratisi nell'applicazione "CIE ID", scaricabile dal "Play Store" di Google, si potrà creare, con PIN a 8 cifre (quattro fornite alla richiesta della Carta d'Identità Elettronica e quattro alla sua consegna), la nuova Identità Digitale, con analoghe funzionalità di tutte le altre già riconosciute, SPID incluso. Dal 13 Gennaio scorso, quindi, i cittadini in possesso della descritta nuova Identità Digitale ("CIE ID"), potranno accedere anche ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Tale procedura, che ha già ricevuto il consenso del Garante per la Privacy, consentirà ai contribuenti, identificati tramite C.I.E., di ottenere altresì le credenziali (PIN e Password) per l'utilizzo dei software che l'Agenzia mette a disposizione per l'assolvimento diretto di specifici adempimenti, senza più recarsi presso i competenti Uffici territoriali.